

COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

(Approvato con delibera C.C.n.45 del 28/05/2002)

**TITOLO I –
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.**

Capo 1 - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Monterotondo, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune almeno 30 gg. prima della data dell'inizio dell'occupazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4. La domanda, redatta in carta legale, deve pervenire all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione tramite il protocollo generale del Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo;
- e) a condizione che l'amministrazione, valutato l'interesse pubblico, ritenga opportuna l'occupazione del suolo pubblico richiesta.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la riemissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive

modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti; le autorizzazioni sono soggette a rinnovo annuale ad esclusione delle occupazioni effettuate nei mercati settimanali;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi, ed anche al nulla osta dell'Ufficio Tecnologico.

Art. 11 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 8 ore e ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) la violazione da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, di una delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione;
- g) la dichiarazione del fallimento del concessionario per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriale.

Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può

essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
4. il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole sono esenti ai sensi del successivo art. 33 mentre le vetrinette utilizzate per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte del manufatto sporgente dall'area o spazio occupato, qualora ecceda i 30 cm.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 2, è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 5 e 7.

3. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

5. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante autorizzando l'apposizione del cartello segnaletico. In tal caso il richiedente

è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 3, con una riduzione del 30% della tariffa base.

6. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione si autorizza l'apposizione del segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. E) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del codice della strada.

7. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Mestieri girovagli ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate alle prescrizioni previste dagli articoli precedenti.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Monterotondo a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) si rinvia all'art. 33 comma n).

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dei Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

- a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;
- b) il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che i prodotti siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; è vietata l'occupazione di suolo pubblico, al di fuori degli esercizi, con esposizione di merci alimentari, il cui mantenimento è soggetto a temperature controllate.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma (v. delibera di Giunta Municipale n. 91 del 28.6.91 e successive modificazioni) e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione, a condizione che non espongano la merce su suolo pubblico. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene.

6. Spettacolo viaggiante.

1. Per le occupazioni temporanee di spazi effettuate con le installazioni di circhi, teatri tenda ed altre strutture connesse allo spettacolo viaggiante il canone è calcolato in misura pari al 20% della tariffa base.
2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante e a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso, in futuro, dall'assegnazione di spazi pubblici.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si applica il canone previsto in materia di occupazioni permanenti, tenendo presente quanto disposto dal comma successivo.

3. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

Art. 26 - Distributori di carburanti.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un

canone annuale diversificato a seconda che l'impianto sia situato nel centro abitato o in zone limitrofe.

2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto per l'occupazione permanente del suolo.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicato il canone previsto per l'occupazione del suolo, ridotto del 30%.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei) e cantieri stradali.

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

2. Per i cantieri mobili la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi

dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione è rilasciata previo parere del servizio di polizia municipale.

3. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto in misura ridotta del 50%.

4. Le occupazioni di cui al comma 2 effettuate per far fronte a situazioni di emergenza o per lavori di particolare, immediata urgenza, sono autorizzate dal responsabile del servizio di polizia municipale, stabilendo misure e cautele da adottare per la disciplina della circolazione. Copia degli atti deve essere inviata al servizio preposto per la determinazione del corrispettivo dovuto e per la notifica all'interessato dell'invito al pagamento.

5. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva.

Art. 28 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie non previste nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo 1 – Principi generali

Art. 29 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Monterotondo, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. 446/1997, ha istituito a far data dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione

o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 30 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica a tariffa giornaliera.

3. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

5. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda i 250 euro, salvo diversa determinazione dell'Ente;

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore.

Art. 32 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e sportivo.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Un ulteriore 20% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni

5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, nella quale è previsto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione, il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel

caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Per le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti e per quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;

7. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale per la manutenzione o la messa in opera di condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'erogazione di pubblici esercizi, si applica una riduzione del 50% alla tariffa base.

8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 33 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) passi carrabili ed occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;

- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile a copertura di balconi;
- l) le occupazioni con tende retraibili, utilizzate per attività commerciali e pubblici esercizi;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda i 10 euro;
- q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; l'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- v) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

2. Le occupazioni di cui al precedente comma sono comunque soggette alla domanda di cui al precedente art. 5.

Art. 34 - Sanzioni.

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo dei canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 12,5% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

4. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 35 – Tariffe delle occupazioni permanenti

- | | |
|---|---------|
| a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
per ogni mq. e per anno – Tariffa base | € 32,54 |
| b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (2/3 della
tariffa di cui al punto a) – per mq. e per anno | € 21,69 |
| c) Occupazioni con manufatti aggettanti sul suolo pubblico
(1/3 della tariffa a) per mq. e per anno) | € 10,85 |
| d) Passi carrabili di cui al comma 3 dell'art. 19 (larghezza del passo
per 1 metro di profondità) tariffa per mq. | € 16,53 |
| e) Passi carrabili a raso di cui al comma 5 dell'art. 19 e per quelli di
accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 26, c. 6)
tariffa per mq. di cui al punto d) ridotta del 30% | € 11,57 |
| f) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi,
impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio ed alla | |

manutenzione delle reti di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse

per ogni km lineare o frazione – tariffa annuale forfetaria € 162,68

g) distributori di carburante:

per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tariffa annuale tenendo altresì presente quanto fissato all'art. 26

TASSA ANNUALE

Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri	Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri
--	---

- Centro abitato	€ 52,43	€ 65,07
- Zona limitrofa	€ 36,15	€ 43,38

Art. 36 – Tariffe giornaliere delle occupazioni temporanee per metro quadrato

- a) Occupazione di suolo – tariffa base € 2,17
- b) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo € 0,73
- c) Occupazione con tende e simili € 0,65
- d) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (salvo ulteriori riduzioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 32) € 1,08
- e) Occupazioni poste in essere con attrazioni e spettacoli viaggianti od in occasione di manifestazioni culturali o sportive (tariffa base ridotta dell'80% come da comma 6 dell'art. 32) € 0,43
- f) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 3 art. 32) ed occupazioni del sottosuolo e soprassuolo per la manutenzione o la messa in opera di condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'erogazione di pubblici esercizi (comma 7, art. 32) – Tariffa base ridotta del 50% € 1,08
- g) Tariffa forfetaria per occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi

	Occupazioni sino ad 1 km lineare	Occupazioni superiori al km lineare
. fino a 30 gg.	€ 25,82	€ 38,73
. da 31 a 90 gg.	€ 23,24	€ 23,24
. da 91 a 180 gg.	€ 38,73	€ 58,10
. superiori a 180 gg.	€ 51,65	€ 77,47

Art. 37 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la tariffa di cui agli artt. 34 e 35 decorre dal 1.1.1999.

2. Per gli anni successivi la tariffa base è aggiornata e adeguata entro i termini di approvazione del bilancio comunale di previsione ed il relativo provvedimento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il provvedimento. Qualora tale aggiornamento non venga deliberato nei termini previsti si intendono automaticamente rinnovate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 38 - Norma di rinvio.

1. Le concessioni rilasciate per occupazioni temporanee e permanenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente rinnovate, sempreché non contrastino con le disposizioni in esso previste.

2. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 39 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.